

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

(ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000)

composta dai signori magistrati:

Alberto AVOLI	Presidente
Nicola LEONE	Consigliere
Giovanni COPPOLA	Consigliere
Rita LORETO	Consigliere
Leonardo VENTURINI	Consigliere
Luisa D'EVOLI	Consigliere relatore
Luca FAZIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **409/SR/EL** sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione il 14 luglio 2014, proposto dal **Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "Partito dei siciliani - MPA"**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Cremona, presso il cui studio in Agrigento, via Plebis Rea n. 66, ha eletto domicilio.

per l'annullamento

della deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 – nella parte

riguardante la dichiarazione di irregolarità di alcune poste del rendiconto presentato dal Gruppo per l'esercizio 2013 – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014, il relatore, Consigliere dr.ssa Luisa D'Evoli, l'avv. Antonio Maria Cremona per la parte ricorrente ed il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Antonio Ciaramella.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 14 luglio 2014, il Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*Partito dei siciliani - MPA*" ha impugnato la deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 unitamente alla relazione allegata, con la quale sono state dichiarate irregolari alcune spese del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*Partito dei siciliani - MPA*", chiedendo: (a) in via pregiudiziale, di sollevare questioni di legittimità costituzionale del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana per violazione degli artt. 4, 23, 41-ter, 43 dello Statuto della Regione siciliana e per violazione degli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione; (b) in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; (c) nel merito, l'annullamento degli stessi.

2. In via pregiudiziale, la parte ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012 nella parte in cui stabilisce che "*le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto*", ritenendo che tale disposizione sia in contrasto con lo statuto della Regione siciliana, il

quale circoscriverebbe il controllo della Corte dei conti solo su determinati ambiti e su determinati atti, sicché solo con la modifica dello statuto e con disposizioni attuative dello stesso sarebbe possibile introdurre modifiche al sistema dei controlli. Di conseguenza, la parte ricorrente ritiene costituzionalmente illegittima anche la legge regionale n. 1 del 2014 di attuazione delle norme del d.l. n. 174 del 2012.

3. Nel merito, il Gruppo parlamentare "*Partito dei siciliani - MPA*" impugna la deliberazione n. 71 del 2014 nella parte in cui sono state dichiarate irregolari: (a) le spese di personale, pari a 324.632,71 euro, per mancanza di un contratto di lavoro stipulato con alcuni dipendenti, per mancanza di un nuovo contratto di lavoro con dipendenti assunti dal precedente Gruppo MPA, per mancanza del rinnovo di due contratti di lavoro a progetto; (b) le spese, pari a 222.393,47 euro, sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale, in quanto prive del presupposto giuridico di una spesa di personale regolarmente sostenuta; (c) le somme, pari a 4.498,00 euro, a titolo di spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, in quanto tutte non riconducibili alle finalità istituzionali del Gruppo parlamentare.

La parte ricorrente, quanto alle spese di personale, non condivide la ricostruzione fatta dalla Sezione regionale, per la quale non sarebbe possibile ipotizzare una continuità giuridica fra **gruppi** di diverse legislature né sarebbe possibile ammettere spese di personale in mancanza di contratti di lavoro regolarmente stipulati nel periodo di riferimento, essendo il controllo sui rendiconti dei **gruppi consiliari** regionali di natura meramente documentale e dunque non estensibile all'accertamento dei fatti.

La parte ricorrente sostiene, in particolare, la correttezza delle spese di personale sia perché la regolarità delle stesse deriverebbe dalla disciplina, previgente alla legge regionale n. 1 del 2014, a suo tempo deliberata dal Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale, che avrebbe creato un bacino dal quale i **gruppi** avrebbero dovuto attingere il

personale, il cui trattamento sarebbe regolato da un apposito contratto collettivo stipulato tra i presidenti dei gruppi e le rappresentanze sindacali e tacitamente prorogato nel tempo, sia perché vi sarebbe continuità fra i gruppi parlamentari di diverse legislature sia perché non può escludersi nella specie l'applicazione analogica dell'art. 2112 c.c. riguardante il trasferimento di azienda sia perché i dipendenti avrebbero comunque trasmesso dichiarazione di accettazione del contratto di lavoro e dichiarazioni di continuità del rapporto di lavoro sia perché non possono non essere considerate in ogni caso anche le prestazioni lavorative di fatto espletate a vantaggio del Gruppo.

La parte ricorrente ritiene, inoltre, che debbano essere considerate regolari anche le spese sostenute per attività promozionali e di rappresentanza e per locazione di un immobile, in quanto il rispetto delle finalità istituzionali risulterebbe da specifica documentazione.

4. Con memoria depositata in data 16 luglio 2014, il Pubblico ministero ha chiesto che queste Sezioni riunite in speciale composizione dichiarino la regolarità del rendiconto relativo all'anno 2013 del Gruppo parlamentare "*Partito dei siciliani - MPA*" presso l'Assemblea regionale siciliana, condividendo nella sostanza le conclusioni della parte ricorrente sulla scorta anche di argomentazioni ulteriori, concernenti queste ultime essenzialmente il significato che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2014, ha voluto dare alla necessità che il controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei gruppi consiliari rivesta carattere documentale. Ad avviso della Procura, infatti, la Corte costituzionale, riferendosi al carattere documentale del controllo, ha "*voluto sottolineare che la valutazione della sezione del controllo non può entrare nel merito della spesa (non escludendo, però, un suo esame alla stregua di criteri di razionalità ed adeguatezza rispetto al fine pubblico istituzionale del gruppo, cui è destinata)*", con la conseguenza che "*la modalità del controllo in esame non implica necessariamente che un documento solitamente idoneo a dimostrare una spesa, debba costituire, in ogni caso, l'esclusivo*

elemento diretto a tal fine, potendo valere, in materia, anche altri congrui ed univoci elementi probatori". Ciò sarebbe sufficiente, ad avviso della Procura, per superare, nella specie, le preclusioni opposte nella delibera impugnata relative alla mancata sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro.

Quanto alla questione pregiudiziale relativa all'eccezione di costituzionalità, il Pubblico ministero ritiene che la stessa non abbia i requisiti della "*non manifesta infondatezza*". Ciò sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 39 del 2014, la quale ha ribadito che lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa ad esso spettante nella materia dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori a quelle disciplinate dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Quanto alla misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente, il Pubblico ministero ritiene che la stessa possa considerarsi assorbita da una completa e tempestiva valutazione del merito della vertenza da parte di queste Sezioni riunite in speciale composizione. In ogni caso conclude per un avviso favorevole alla concessione della stessa, considerato che il ricorso appare, a proprio avviso, fondato e che dalla restituzione di tutte le somme non ritenute regolari da parte della Sezione regionale potrebbe derivare una compromissione delle funzioni istituzionali del Gruppo.

5. In limine, e cioè in data 22 luglio 2014, è pervenuto, a firma del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, un «documento», con il quale si è dato atto della "*cessazione della ricusazione del visto di cui alla deliberazione n. 71/14 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, limitatamente alla sopravvenuta regolarizzazione dei contratti di lavoro del personale dipendente dell'ARS e delle relative spese per retribuzioni*".

Tale documento è stato oggetto di ordinanza a verbale letta nel corso della odierna udienza nell'ambito del dibattimento del giudizio n. 402, relativo a ricorso avverso la medesima delibera presentato da altro Gruppo parlamentare.

6. La parte ricorrente ed il Pubblico ministero, all'udienza pubblica odierna, hanno, quindi, entrambi concluso sulle questioni pregiudiziali e nel merito rifacendosi agli atti scritti.

DIRITTO

7. Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto avverso la deliberazione n. 71/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia nell'adunanza del 2 maggio 2014 e depositata il 28 maggio 2014 unitamente alla relazione allegata, con la quale sono state dichiarate irregolari alcune spese del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 del Gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana "*Partito dei siciliani – MPA*".

8. Si premette che il ricorso in esame rientra nell'ambito di cognizione di queste Sezioni riunite in speciale composizione per espressa previsione normativa, essendo, nelle more del presente giudizio, entrato in vigore il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il decreto-legge, all'art. 33, comma 12, ha espressamente previsto che avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le quali è stata dichiarata la non regolarità del rendiconto delle spese dei **gruppi consiliari** regionali "*è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

9. Il Collegio in via preliminare valuta non rilevante la asserita pronuncia di "cessazione della ricusazione del visto" di cui al richiamato «documento» del Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana.

Difatti – allo stato della legislazione vigente (d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116) – avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo con le quali è stata dichiarata la non regolarità delle spese dei **gruppi consiliari** “è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione con le forme ed i termini di cui all’articolo 243 quater, comma cinque, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

10. L’attuale struttura ordinamentale della Corte prevede le Sezioni riunite in sede giurisdizionale a speciale composizione a livello centrale con competenza indifferenziata per le delibere di tutte le Sezioni di controllo, riferibili sia alle Regioni a statuto ordinario che a quelle con autonomia differenziata.

Il Collegio, in conformità alle valutazioni del Pubblico ministero ed in coerenza con l’ordinanza a verbale pronunciata nel richiamato giudizio n. 402, pur considerando la preoccupazione ermeneutica delle Sezioni riunite siciliane per un assetto il più appropriato possibile al regime dei controlli nello specifico contesto istituzionale della Regione stessa, non può non osservare che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 655/48 – richiamato per la cessazione della ricusazione del visto – presidia la procedura del controllo preventivo di legittimità, procedura ontologicamente estranea alla materia della impugnabilità ad istanza di parte delle delibere delle Sezioni di controllo sulla regolarità dei rendiconti dei **gruppi** assembleari.

Tale estraneità costituisce elemento essenziale che, unito alla specialità delle procedure di controllo (sui rendiconti dei **gruppi** e sul riscontro preventivo di legittimità sugli atti), preclude la possibilità di dare applicazione ai principi dell’analogia, con la conseguenza che il procedimento di cui al richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 655 del 1948 non è idoneo a rimuovere ovvero a riformare gli effetti di una delibera assunta dalla Sezione di controllo siciliana nell’ambito dello specifico procedimento di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

In altre parole, la dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi parlamentari pronunciata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana non può essere rimossa dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana attraverso il “riesame” della pronuncia medesima ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

La pronuncia di irregolarità dei rendiconti – allo stato – può invece essere assoggettata a ricorso con procedura contenziosa davanti a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

11. Queste Sezioni riunite in speciale composizione, ritenendo perdurante l’attualità della materia del contendere, procedono, quindi, allo scrutinio delle questioni dedotte in giudizio.

12. L’eccezione di incostituzionalità è stata sollevata dal ricorrente in ordine all’art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012 nella parte in cui stabilisce che *“le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto”* per contrasto con lo statuto della Regione siciliana.

L’eccezione non può essere accolta per i motivi che seguono.

Come accennato nella parte in fatto, vale al riguardo richiamare le argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014. Il Giudice delle leggi ha, infatti, specificamente affrontato la questione concernente l’art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012, ritenendo per un verso che *“una norma che, come l’impugnato comma 16 dell’art. 1 del decreto-legge in esame, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell’ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare”* e ritenendo per altro verso, nello specifico, che *“le disposizioni alle quali l’impugnato comma 16 impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti: a) costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei*

bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; b) sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, perché anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata».

Sicché non può valere al riguardo quanto sostenuto dalla parte ricorrente in ordine al richiamo delle norme statutarie e delle norme attuative dello stesso, le quali, circoscrivendo il controllo della Corte dei conti solo su determinati ambiti e su determinati atti, renderebbero possibile l'introduzione di modifiche al sistema dei controlli solo attraverso lo statuto e le disposizioni attuative dello stesso.

Come più volte affermato dalla Corte costituzionale, lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa ad esso spettante nella materia dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori a quelle disciplinate dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Va da sé che, sulla scorta della citata sentenza n. 39 del 2014, non sussistono, nella specie, i requisiti della “*non manifesta infondatezza*” della questione di costituzionalità eccepita in relazione all'art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012, sicché resta assorbito anche ogni altro profilo di incostituzionalità concernente la legge regionale n. 1 del 2014, adottata in attuazione del predetto decreto-legge.

13. Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto per i motivi che seguono.

14. Occorre, al riguardo, rilevare che i ricorsi alle Sezioni riunite in speciale composizione avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo relative ai rendiconti dei **gruppi consiliari** (ovvero parlamentari, per la Sicilia) ammettono la possibilità di essere accolti o respinti anche in parte, con riguardo solo ad alcune delle poste in contestazione.

Le Sezioni riunite, cioè, non sono chiamate ad accogliere o respingere necessariamente in *toto* i ricorsi sottoposti al loro scrutinio, ben potendosi esprimere sulle singole poste, che

mantengono la loro piena autonomia nell'ambito della complessiva decisione sul rendiconto.

15. Nella specie, vanno distintamente affrontate le doglianze relative alle spese di personale ritenute dalla Sezione regionale irregolari per una somma pari a 324.632,71 euro e alle spese, pari a 222.393,47 euro, sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali ugualmente ritenute irregolari, rispetto alle altre spese pure ritenute irregolari, quali quelle per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, tra cui rileva la spesa, ammontante a 3.079,00 euro, relativa ai canoni di locazione di un immobile adibito a sede di rappresentanza del Gruppo parlamentare.

16. In particolare la Sezione territoriale ha ritenuto l'irregolarità delle spese per il personale, eccependo la mancanza di contratti regolari di lavoro, nella considerazione che *“la norma non lascia alcun margine di discrezionalità valutativa alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, giacché prevede esplicitamente la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità degli esborsi, individuabile nei contratti di lavoro”*.

La mancanza di validi contratti è stata eccepita anche con riferimento ai cosiddetti dipendenti «stabilizzati», nei confronti dei quali non è stato stipulato alcun nuovo contratto all'inizio della legislatura, avendo il più delle volte dato rilievo a quello in essere nella precedente.

Per altro verso *“in ragione della incontestabile discontinuità giuridica tra il Movimento per l'Autonomia della XV legislatura e il Nuovo partito dei Siciliani MPA è irregolare l'intera spesa concernente il pagamento di oneri relativi ad anni precedenti, ai quali si sarebbe dovuto far fronte mediante l'accantonamento delle somme necessarie, a valere sui fondi della legislatura precedente”*.

Quale conseguenza logica, la Sezione territoriale ha fatto derivare dalla irregolarità della posta per le retribuzioni del personale quella della spesa fiscale e previdenziale.

17. Come ricordato nella parte in fatto, il ricorrente ha argomentato per la regolarità di tutte tali voci.

18. Il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso sul punto in esame.

Senza entrare nel dettaglio della questione concernente la natura giuridica dei **gruppi consiliari** (*rectius*: parlamentari, per la Regione siciliana), tuttora controversa in dottrina, posto che la stessa giurisprudenza costituzionale individua nei **gruppi consiliari** una natura mista qualificando gli stessi come organi del consiglio e proiezioni nel contempo dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988) ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988), occorre, nella specie, considerare che il principio di continuità dei **gruppi** parlamentari da una consiliatura all'altra è allo stato della legislazione vigente implicitamente escluso dalla legge regionale n. 1 del 2014, attuativa dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012. La legge, all'art. 7, prevede a decorrere dalla legislazione successiva a quella in corso l'assegnazione annuale a ciascun gruppo da parte dell'Assemblea regionale siciliana di un contributo per le spese di personale utilizzato, limitando la garanzia dei contratti di lavoro in essere solo in via transitoria per la parte residua della legislatura in corso.

19. Le relative conseguenze sui rapporti di lavoro del personale dipendente dei **gruppi** sono state puntualmente evidenziate dalla Sezione di controllo.

Queste Sezioni riunite in speciale composizione, pur concordando su quanto argomentato dalla Sezione di controllo circa la necessità che le spese relative al personale vengano supportate da formali contratti, a tempo determinato, fra l'altro comprensivi di tutte le clausole utili alla determinazione degli elementi caratterizzanti il rapporto (durata, livello retributivo, orario, accettazione ecc.), non possono, tuttavia, non considerare che, nella specie, i **gruppi** parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana hanno dovuto operare in

un contesto con rilevanti novità del quadro normativo primario e secondario (peraltro con lacune e obiettive difficoltà interpretative), accompagnate da orientamenti non sempre univoci della stessa giurisprudenza.

Il che consente di superare la mancanza (originaria) dei contratti di lavoro, potendosi dare rilievo significativo alla incontrovertita effettività delle prestazioni lavorative nonché alla sussistenza del rapporto di inerenza fra la spesa e l'interesse pubblico (perseguimento delle missioni istituzionali proprie del Gruppo), inerenza peraltro non messa in discussione dalla stessa Sezione regionale di controllo.

20. Va al riguardo richiamato quanto esplicitato da queste Sezioni riunite in speciale composizione anche nella sentenza n. 29 del 2014 là dove è stato valorizzato proprio il profilo dell'inerenza. Infatti *“il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi”*, dovendo *“la verifica invece ... coinvolgere ... il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo”*, fermo restando il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali in analogia peraltro con quanto impone la legge (art. 1 della legge n. 20 del 1994) alla giurisdizione di responsabilità amministrativo – contabile di questa Corte. Sicché *“come il giudice non può valutare il merito delle scelte dell'amministratore, altrimenti finendo con il sostituirsi ad esso, così, in sede di controllo sui rendiconti dei gruppi, la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali”*.

Il Collegio condivide, pertanto, quanto affermato al riguardo dalla Procura e cioè che la Corte costituzionale, riferendosi al carattere documentale del controllo, ha semplicemente *“voluto sottolineare che la valutazione della sezione del controllo non può entrare nel merito della spesa (non escludendo, però, un suo esame alla stregua di criteri di razionalità ed adeguatezza rispetto al fine pubblico istituzionale del gruppo, cui è*

destinata)”, con la conseguenza che “la modalità del controllo in esame non implica necessariamente che un documento solitamente idoneo a dimostrare una spesa, debba costituire, in ogni caso, l’esclusivo elemento diretto a tal fine, potendo valere, in materia, anche altri congrui ed univoci elementi probatori”.

La circostanza, dunque, nella specie, che il DPCM 21 dicembre 2012 contenente le linee guida per la predisposizione dei rendiconti preveda, all’art. 3, comma 3, quale documentazione contabile da allegare al rendiconto del gruppo consiliare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, ... il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* non esaurisce le possibilità di rintracciare altri congrui ed univoci elementi probatori idonei a far ritenere regolari le spese sostenute.

Il che – deve essere ben chiaro – non elimina l’obbligo da parte dei gruppi di perfezionare i rapporti di lavoro con la stipula di regolari e completi contratti.

21. Queste Sezioni riunite in speciale composizione ritengono dunque che possano dichiararsi regolari le spese per le retribuzioni del personale sostenute dal Gruppo *“Partito dei siciliani – MPA”*.

Va da sé che la regolarità di tali spese comporta anche il riconoscimento della correttezza, per vincolo di connessione, di quelle sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

22. Quanto alle altre spese oggetto di ricorso, il Collegio ritiene di dover accogliere la prospettazione attorea per quelle relative alle attività promozionali e di rappresentanza, salvo quanto in appresso specificato.

Per tali voci, tenuto conto della documentazione in atti e delle argomentazioni in udienza del patrono del ricorrente, sussistono sia l’inerenza della spesa sia la sua ragionevolezza e congruità documentale.

23. Queste Sezioni riunite in speciale composizione non ritengono invece di poter accogliere il ricorso per quanto riguarda le spese di locazione di un immobile, che il Gruppo ha ascritto tra quelle di rappresentanza.

Deve pertanto essere confermata la dichiarazione di irregolarità della spesa, così come ritenuto dalla Sezione regionale di controllo.

La Sezione ha affermato che tali spese non possono farsi rientrare fra quelle di rappresentanza e che il contratto di locazione è stato stipulato nella legislatura precedente e mai rinnovato.

Queste Sezioni riunite in speciale composizione, nel confermare le valutazioni della Sezione regionale di controllo, ritengono infatti che la spesa in questione risulta del tutto priva del connotato dell'inerenza. Ciò perché, a prescindere dal limitato importo del canone di locazione, l'irregolarità della spesa per difetto di inerenza alle finalità istituzionali deriva essenzialmente dalla circostanza che per ogni gruppo parlamentare è prevista una dotazione logistica adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale (ora, in tal senso, anche la più volte richiamata legge regionale n. 1 del 2014 di attuazione dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012), con ciò escludendosi in radice la possibilità di oneri aggiuntivi a carico dei **Gruppi** per integrare la provvista dei locali e, in ogni caso, la loro ascrivibilità alle spese di rappresentanza.

Non rileva, poi, la circostanza, invocata dal ricorrente, della asserita insufficienza dei locali messi a disposizione dalla Presidenza dell'Assemblea, in quanto la competenza a tale provvista dei locali è intestata – anche dal punto di vista della copertura finanziaria – esclusivamente alla Presidenza.

Rimane, pertanto, confermata la dichiarazione di irregolarità da parte della Sezione regionale di controllo relativa alla spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di

locazione per l'affitto di un locale utilizzato dal Gruppo della precedente legislatura per il duplice contrasto con il principio di inerenza delle spesa e con quello di non continuità tra **gruppi consiliari** nel passaggio di legislature.

24. La definizione nel merito del presente giudizio assorbe ogni profilo concernente la domanda cautelare.

Nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

dichiarata la non sussistenza della “non manifesta infondatezza” delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla parte, le Sezioni riunite in speciale composizione accolgono parzialmente il ricorso, confermando la dichiarazione di irregolarità relativa alla spesa sostenuta per il pagamento di canoni di locazione per l'affitto di un locale utilizzato dal Gruppo della precedente legislatura.

Assorbita la domanda cautelare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2014.

L'ESTENSORE

(Luisa D'Evoli)

IL PRESIDENTE

(Alberto Avoli)

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2014

Il Direttore della Segreteria

Maria Laura Iorio